CHE PROROGA I TERMINI FISSATI DALLE LEGGI 17 LUGLIO 1910, N. 578, ED 8 GIUGNO 1913, N. 617, RELATIVAMENTE ALLA ZONA MONUMENTALE DI ROMA

Art. 1

Il termine indicato dall'art. 4 della legge del 17 luglio 1910, n. 578, prorogato a tutto il 31 luglio 1914, in forza dell'art. 1° della legge 8 giugno 1913, n. 617, e' ulteriormente prorogato a tutto il 31 luglio 1917.

Versione in vigore dal 3 novembre 1914, non più in vigore dal 11 gennaio 1921 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che proroga i termini fissati dalle leggi 17 luglio 1910, n. 578, ed 8 giugno 1913, n. 617, relativamente alla zona monumentale di Roma
Estremi	Legge 19 luglio 1914, n. 1111
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1914

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-proroga-i-termini-fissati-dalle-leggi-17-luglio-1910-n-578-ed-8/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it